



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Foglio informativo per gli Organismi

Obblighi di comunicazione Disposizioni e doveri nei confronti dell'Ufficio metrico

Comunicazione delle verifiche periodiche effettuate – forma e termini

⇒ esclusivamente in forma telematica tramite il portale “Telemaco”;

Nota: l'Organismo, in via del tutto residuale e in ipotesi di motivata o momentanea impossibilità di utilizzo del sistema Telemaco, potrà assolvere ai predetti obblighi trasmettendo a mezzo PEC all'Ufficio metrico (metrology@bz.legalmail.camcom.it) e ad Unioncamere un documento informatico di riepilogo contenente le informazioni previste all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017. Si precisa che tale documento dovrà essere predisposto a pena di irricevibilità nel formato e con i contenuti specificamente indicati nella Sezione: “Informazioni Sportello Servizio Metrico” raggiungibile al seguente indirizzo: webtelemaco.infocamere.it > servizi e-gov > servizio metrico > info.

⇒ i risultati delle verifiche periodiche entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica;

⇒ il preavviso delle verifiche periodiche programmate (optional) con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi; anche l'eventuale modifica delle date già programmate dovrà essere fatta esclusivamente tramite il portale “Telemaco”;

Correttezza e completezza dei dati comunicati

L'obbligo di comunicazione regolamentato dalle disposizioni normative si considera rispettato solo se tutti i dati relativi al titolare degli strumenti di misura, agli strumenti di misura e alla verifica periodica sono corretti e completi.

I dati trasmessi telematicamente vengono trasferiti automaticamente all'elenco dei titolari (“Eureka”), gestito dalla Camera di commercio. Telemaco permette all'Organismo di effettuare una ricerca dei titolari già presenti e delle relative unità locali registrate nel registro delle imprese così come la ricerca degli strumenti di misura già inseriti/associati (numeri di serie). Queste funzioni devono essere utilizzate, anche per evitare voci multiple. In caso di dubbio l'Organismo è invitato a contattare l'Ufficio metrico per telefono o per e-mail.

Trasmissione delle liste di controllo (checklist) per alcune categorie specifiche di strumenti

Per alcune categorie di strumenti di misura il decreto ministeriale n. 93/2017 prevede che gli Organismi trasmettano all'Ufficio metrico le liste di controllo (“checklist”) delle verifiche periodiche effettuate. Attualmente tale obbligo è previsto per i distributori di carburante (eccetto gpl/metano), i convertitori di volume di gas ed i contatori di energia elettrica attiva. In futuro potranno seguirne altre categorie di strumenti.

Ogni Organismo è tenuto ad informarsi di conseguenza e a rispettare il disciplinare. Ai sensi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (D.P.C.M. 22.07.2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"), la trasmissione delle liste di controllo deve avvenire esclusivamente tramite il portale "Telemaco".

Annotazione delle verifiche periodiche nel libretto metrologico

Tutte le verifiche periodiche devono essere annotate nel libretto metrologico in modo completo e preciso.

Nota: nel caso di verifica periodica di uno strumento di misura a seguito di una riparazione, dove la stessa è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica e quindi non era disponibile il libretto metrologico, l'Organismo deve prima annotare la riparazione nel libretto metrologico e poi inserire il risultato della verifica periodica effettuata. A tal fine, il titolare dello strumento di misura deve consegnare all'Organismo il rapporto di lavoro della riparazione, che contiene la descrizione della riparazione e l'indicazione dei sigilli di riparazione provvisoriamente apposti dal tecnico che ha effettuato la riparazione.

Vigilanza sulle verifiche periodiche effettuate dagli Organismi (controlli a campione da parte dell'Ufficio metrico) – assistenza tecnica obbligatoria

L'Ufficio metrico svolge l'attività di vigilanza, fra l'altro, tramite dei controlli a campione, sottoponendo fino al 5% degli strumenti verificati dagli Organismi a controlli tecnici-metrologici.

A tale scopo, ogni Organismo è tenuto a fornire gratuitamente all'ufficio metrico l'intera e specifica assistenza tecnica a seconda della tipologia di strumento (personale inserito nell'elenco dell'Organismo, attrezzature di prova, elaborazione dei verbali di verifica ai sensi delle istruzioni di prova in vigore, mezzi di trasporto, la zavorra, qualora necessaria, nel settore delle bilance ecc.).

Sotto la direzione degli ispettori metrici l'Organismo effettua le prove sulla base delle schede tecniche specifiche, dettate dal decreto ministeriale n. 93/2017 oppure autorizzate ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1.10, allegato II, dello stesso decreto.

Come base di calcolo si considerano le verifiche periodiche dell'anno precedente, tenendo conto in modo proporzionale di tutte le categorie di strumenti di misura interessate (nel caso delle bilance ad es. bilance da banco, bilance a funzionamento automatico, pese a ponte, ecc.) e della portata. Nel calcolo dello specifico numero di strumenti per categoria (5%) si applica l'arrotondamento ad uno strumento intero, cioè arrotondamento della prima cifra decimale, per difetto fino a 0,4, per eccesso da 0,5.

La scelta del titolare e del luogo di ubicazione dello strumento oggetto di controllo spetta all'Ufficio metrico.

Ai fini del calcolo non saranno prese in considerazione le verifiche per le quali è stata effettuata la comunicazione di preavviso corretta e nei termini di legge.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Misure e sanzioni in caso di inadempienza

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà comunicato ad Unioncamere ed Accredia ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 14, comma 6, del decreto ministeriale n. 93/2017 per ulteriori provvedimenti amministrativi (es. divieto temporaneo o definitivo di svolgere l'attività di verifica periodica, art. 12 del decreto ministeriale 93/2017).

Fermi restando gli eventuali aspetti penali, la violazione delle disposizioni sarà punibile anche con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni violazione, a carico dei legali rappresentanti dell'Organismo di verifica e, a seconda della tipologia di violazione, anche del responsabile metrologico dello stesso (art. 13 del decreto legislativo 29.12.1992, n. 517 e art. 20 del decreto legislativo 02.02.2007, n. 22).

Riferimenti normativi:

- decreto legislativo 29.12.1992, numero 517, e succ. mod. ed integr.
- decreto legislativo 02.02.2007, numero 22, e succ. mod. ed integr.
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 21.04.2017, numero 93;
- Unioncamere – “Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93”, approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 71 del 30 ottobre 2017

aggiornato al: 15.03.2021

ver1.1_it